DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1975

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/75 del Consiglio i prodotti figuranti in detto regolamento, importati nel dipartimento della Riunione

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/215/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo interno n. 70/543/CEE, del 29 luglio 1969, relativo alle misure da adottare e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione d'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 866/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, relativo all'applicazione della decisione n. 47/74 del Consiglio d'associazione previsto dalla Convenzione d'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità prevede una deroga, fino all'entrata in vigore dell'accordo che sostituirà la Convenzione di Yaoundé e comunque non oltre il 31 dicembre 1975, alla definizione della nozione di prodotti originari, per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda taluni prodotti dell'industria tessile [2];

considerando che l'importazione di detti prodotti tessili nel dipartimento della Riunione in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 866/75 potrebbe dar luogo a difficoltà suscettibili di alterare la situazione economica di tale regione, in particolare ostacolando l'industrializzazione di detta isola;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione d'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità, è necessario autorizzare la Repubblica francese ad escludere dall'applicazione di detto regolamento i prodotti in esso figuranti, importati nel dipartimento della Riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/75 del Consiglio, i prodotti figuranti in tale regolamento, importati nel dipartimento della Riunione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 44.
(2) GU n. L 84 del 4. 4. 1975, pag. 3.